

# **Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)**

**Modifica del 5 settembre 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 12 lett. d ed e*

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- d. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;
- e. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008: del 2,75 per cento al minimo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

5 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 831.441.1

